



COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

Estremi Spedizione CO.RE.CO

Prot. N. _____

Data _____

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 287 del 07-05-08

OGGETTO:	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO RICERCA E CONSULENZA (ART. 3, COMMA 56-57 L. 244/07 (LEGGE FINANZIARIA 2008).
-----------------	--

L'anno **duemilaotto**, addì **sette**, alle ore **13,45** del mese di **maggio**, nella sala delle adunanze della Sede Comunale suddetta, in seguito a regolare comunicazione, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone dei signori:

DOTT. SORBELLO GIUSEPPE	SINDACO	P
RAG. SCOLLO ANTONINO	VICE SINDACO	P
CANNATA GIUSEPPE	ASSESSORE	A
GEOM. GIGLIUTO SEBASTIANO	ASSESSORE	P
MARINO GUIDO	ASSESSORE	P
DOTT. GALLO SALVATORE	ASSESSORE	P
GAUDINO CINZIA	ASSESSORE	P
RUSSO ALFREDO	ASSESSORE	A

Risultano presenti n. **6** e assenti n. **2**.

Assume la presidenza il Sindaco Sig. **DOTT. SORBELLO GIUSEPPE**

che assistito dal Segretario Capo del Comune **DOTT. MALTESE ROBERTO**

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Ai sensi dell'articolo 151, comma 1 del D.L.vo del 18/08/2000, n°267 attesta la copertura finanziaria della spesa.

IMP. N _____

Il responsabile del Servizio Finanziario _____

Data _____

LA GIUNTA

ATTESO che con propria precedente deliberazione n. 286 del 07/05/08 si è provveduto a modificare ed integrare il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, ai sensi dell'art. 3, comma 55 della Legge 24/12/2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008);

VISTI gli articoli 67 e 68, i quali a seguito delle modifiche testè apportate al Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n. 94 del 08/02/2000 e modifica n. 187 del 17/03/2000, rinviano ad un separato ed apposito Regolamento la disciplina delle modalità e dei criteri per l'affidamento degli incarichi di consulenza, ricerca, studio e collaborazione;

CONSIDERATO che per dare attuazione a tale disposto, in virtù dell'art. 3 commi 54, 55 e 56 della Legge n. 244 del 2007, è stato predisposto l'annesso Regolamento per il conferimento degli incarichi di consulenza e collaborazione, mediante il quale vengono fissati i limiti e i requisiti, nonché disciplinati i criteri, le modalità e le procedure comparative per l'affidamento degli incarichi medesimi;

ATTESO che il Regolamento, assieme al Programma annuale, costituisce un preciso presupposto di legittimità per il conferimento degli incarichi la cui violazione costituirebbe ipotesi di illecito disciplinare con determinazione di responsabilità erariale in capo al responsabile di Settore preposto;

CONSTATATO che Regolamento tiene conto delle disposizioni di legge in materia di incarichi, ne recepisce la disciplina e le linee guida, ne prevede le competenze per consentire una valutazione concreta dei presupposti e delle condizioni per l'assegnazione degli incarichi;

TENUTO CONTO che il documento si compone di 12 articoli e rappresenta una delle fasi essenziali contemplate dalla Legge Finanziaria 2008 per poter affidare gli incarichi di collaborazione e di consulenza;

IN ORDINE alla proposta di deliberazione in questione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente O.R.EE.LL., come modificato dalla Legge 142/90, recepita con LL.RR. n. 48/91 e n. 30/00;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 53 della citata Legge 142/90;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTE le LL.RR. n. 44/91 e n. 23/97;

A VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di Legge;

DELIBERA

DI APPROVARE, come approva, il Regolamento per la disciplina degli incarichi di collaborazione, di studio, ricerca e consulenza, ai sensi dell'art. 3, comma 56 e 57 della Legge 24/12/2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008);

DI DICHIARARE il predetto Regolamento, che si compone di n. 12 articoli, parte integrante e sostanziale del presente atto.



COMUNE DI MELILLI

PROVINCIA DI SIRACUSA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI
INCARICHI DI COLLABORAZIONE E STUDIO, RICERCA
E CONDUZIONE (ART. 3, COMMA 57 LEGGE 244/07
LEGGE FINANZIARIA 2008).

UFFICIO PROPONENTE STRUTTURA

Ai sensi dell'Art. 1, comma 1, lett i) della L.R. 11/12/91 n. 48, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata i sottoscritti esprimono il parere come segue:

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:

IL RESPONSABILE

Data 14 03 - 2008

IL RESPONSABILE
DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:

IL RESPONSABILE

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sotto il profilo della legittimità esprime parere:

IL RESPONSABILE

Data 7 MAG 2008



COMUNE DI MELILLI

PROVINCIA DI SIRACUSA

REGOLAMENTO PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

ART. 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come integrato dall'articolo 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall'articolo 3, comma 76 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e specificatamente dall'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e dai commi 55, 56 e 57 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

ART. 2

“Presupposti per l'attivazione delle collaborazioni esterne”

1. E' consentito affidare incarichi professionali esterni soltanto per le prestazioni e le attività:
 - a) che non possano essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche figure professionali;
 - b) che non possano essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro;
 - c) che riguardino oggetti e materie di particolare ed eccezionale complessità, specificità, rilevanza pubblica, o che richiedano l'apporto di competenze altamente specializzate;
 - d) di cui si renda comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.
2. In particolare, durante la fase istruttoria occorre accertare la sussistenza dei seguenti requisiti:


- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo e compenso della collaborazione.

ART. 3 **"Programmazione"**

Annualmente il Consiglio, anche contemporaneamente all'esame ed all'approvazione del Bilancio annuale, del Bilancio Pluriennale e della Relazione Previsionale e Programmatica, approva un elenco degli incarichi di collaborazione e di studio, ricerca e consulenza in relazione ai diversi programmi/progetti di cui alla R.P.P., sulla base di proposte formulate dalla Giunta. Alla proposta di deliberazione sono allegate "schede" contenenti la professionalità richiesta, la tipologia dell'incarico, la motivazione, l'analisi della carenza di professionalità interne, la durata e la coerenza della spesa con gli stanziamenti di spesa.

ART. 4 **"Oggetto degli incarichi"**

Gli incarichi possono avere per oggetto:

- a) le attività di assistenza e di consulenza legale;
 - b) le attività di consulenza e assistenza amministrativa, fiscale, contabile, tributaria e assicurativa e nelle altre materie rilevanti per i compiti istituzionali dell'Amministrazione in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali;
 - c) le attività di assistenza e di consulenza informativa ed organizzativa prestata per la formulazione di programmi e di progetti di riqualificazione degli uffici e dei servizi comunali;
 - d) ogni altra attività diretta allo studio e alla soluzione di problemi di particolare importanza attinenti gli affari di competenza degli organi istituzionali del comune e non riconducibili alla normale attività degli uffici comunali;
- 

- e) le perizie giurate di stima sul valore di immobili per ogni procedura amministrativa o giurisdizionale in cui sia parte il Comune, ivi compresi i procedimenti espropriativi, nonché attività di consulenza e di assistenza e giudizi di valutazione tecnica ai fini dell'acquisizione di attrezzature e servizi di particolare complessità;
- f) attività di consulenza e collaborazione per l'elaborazione di studi e progettazione attinenti la salvaguardia ambientale, la tutela del paesaggio e l'urbanistica del territorio;
- g) prestazioni e attività che riguardino oggetti e materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interessi pubblici per i quali sia ravvisata l'opportunità di rivolgersi a professionisti esterni.

ART. 5

“Procedura comparativa per la selezione dei collaboratori esterni”

1. L'Amministrazione individua i collaboratori ai quali intende conferire incarichi professionali esterni nonché in forma di collaborazione coordinate e continuativa sulla base di idoneo curriculum, da valutare con riferimento a criteri di competenza professionale:
 - a) titoli posseduti;
 - b) esperienze di lavoro inerenti le attività afferenti ai progetti o ai programmi da realizzare;
 - c) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico.
2. Qualora l'importo netto della prestazione sia superiore alla soglia di 20.000,00 euro (soglia stabilita in coerenza con l'analoga soglia prevista dal regolamento delle spese in economia), l'affidamento deve essere preceduto dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio e sul web del comune per almeno 15 giorni; i criteri di cui al comma 1 sono evidenziati sull'avviso, con eventuale predeterminazione di punteggi. Resta ferma la possibilità per il responsabile del procedimento di disporre termini superiori e/o forme ulteriori di pubblicazione in considerazione della tipologia e della entità del contratto.
3. In ogni caso l'individuazione del collaboratore avviene con determina firmata dal responsabile del servizio, sulla base dei criteri di cui al comma 1, ferma restando la fiduciarità e quindi l'ampia discrezionalità della nomina.
4. si rinvia alle normative che stabiliscono modalità diverse per gli incarichi di importo superiore e/o per gli incarichi settoriali (ad esempio in materia di progettazione di lavori pubblici).
5. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'unione europea;



- b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
6. Per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica l'amministrazione predisporrà annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.

ART. 6 **"Esclusioni"**

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6- quater dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

ART. 7 **"Formalizzazione dei rapporti di collaborazione esterna"**

1. Gli incarichi professionali esterni compresi quelli affidati nella forma di collaborazione coordinata e continuativa sono formalizzati con apposito contratto di prestazione d'opera, stipulato ai sensi dell'art. 2222 del codice civile, in forma scritta.
 2. L'amministrazione per quanto di competenza e lo stesso collaboratore curano gli adempimenti previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.
- 

ART. 8

“Contenuti essenziali dei contratti”

1. I contratti di cui al presente regolamento sono definiti con i seguenti contenuti essenziali:
 - a) la descrizione delle prestazioni e delle modalità di svolgimento;
 - b) la correlazione tra le attività/prestazioni e il progetto o programma da realizzare;
 - c) durata del rapporto, le penali per la ritardata esecuzione della prestazione e le condizioni di risoluzione anticipata del rapporto, le penali per la ritardata esecuzione della prestazione e le condizioni di risoluzione anticipata del rapporto medesimo nel caso, tra l'altro, di accertata sussistenza di una causa di incompatibilità dell'assunzione dell'incarico;
 - d) le responsabilità del collaboratore in relazione alla realizzazione dell'attività;
 - e) i profili inerenti la proprietà dei risultati;
 - f) i profili economici (corrispettivo e scadenza dei o del pagamento).
2. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento da parte del committente; non possono tuttavia prevedere termini di orario o vincoli di subordinazione. L'esclusione esplicita di tali elementi deve essere riportata su base contrattuale in apposita clausola.
3. Nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono inserite inoltre specifiche clausole inerenti l'esclusione della possibilità di convertire gli stessi in rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

ART. 9

“Controlli e verifiche funzionali”

1. L'amministrazione provvede a verificare periodicamente la conformità delle prestazioni a quanto previsto dal contratto e la funzionalità delle attività prestate dai collaboratori esterni in relazione all'attuazione dei progetti o dei programmi per i quali agli stessi sono stati conferiti incarichi.
 2. Si applicano i vincoli procedurali e finanziari previsti dalla legge in materia di collaborazioni esterne, con particolare riferimento agli incarichi di consulenza.
 3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, l'amministrazione può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro il termine
- 

stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, l'Amministrazione può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
5. L'Amministrazione verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

ART. 10

"Pubblicità ed efficacia"

1. Dell'avviso di cui all'articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'amministrazione e attraverso altri mezzi di comunicazione.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. L'efficacia dei contratti di collaborazioni è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007.

ART.11

"Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali"

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di collaborazioni coordinate e continuative nonché di incarichi professionali.
2. Il presente regolamento assume a riferimento le eventuali modificazioni normative inerenti tali rapporti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.
3. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

ART. 12

"Limite massimo di spesa annua"

1. Per l'esercizio 2008 il limite complessivo è fissato nella quota del 1,80% delle spese correnti.



IL SINDACO
f.to *DOTT. SORBELLO GIUSEPPE*

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to *GEOM GIGLIUTO SEBASTIANO*

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to *DOTT. MALTESE ROBERTO*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione di seguito riportata,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. n.44/91, é stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal **18 MAG. 2009**, giorno festivo. (Reg. Pub. N. _____)

Lì
IL MESSO COMUNALE
f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to *DOTT. MALTESE ROBERTO*

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto l'art. 15 della L.R.3.12.1991 n.44 cosi come sostituito dall'art. 4 della L.R. 5.7.1997 n. 23;

ATTESTA

Che la presente deliberazione

- non é soggetta a controllo preventivo di legittimità , se non su richiesta avanzata da un quarto dei consiglieri ai sensi del 3[^] comma del suddetto articolo.
 é soggetta a controllo preventivo di legittimità su iniziativa della Giunta.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to *DOTT. MALTESE ROBERTO*

Il sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA

Che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il _____ in quanto:

- é stata dichiarata immediatamente esecutiva.
 sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza che sia stata richiesta la sottoposizione al controllo del CO.RE.CO.
 il CO.RE.CO. non ha comunicato l'annullamento nel termine previsto
 il CO.RE.CO. ha comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del _____ decisione n. .
 il CO.RE.CO. ha comunicato l'annullamento parziale con decisione n. del _____ .

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to *DOTT. MALTESE ROBERTO*

Per copia conforme all' originale

Melilli li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
